

La regolamentazione del settore audiovisivo nell'ambito dell'U.E.

La **direttiva 89/552/CEE** del Consiglio del 3.10.1989 costituisce la pietra angolare della politica audiovisiva dell'Unione Europea. Due sono i principi fondamentali posti a base di questa politica: la libera circolazione dei programmi televisivi europei nell'ambito del mercato interno e l'obbligo, per le reti televisive, di riservare, possibilmente, più della metà del tempo di trasmissione ad opere europee (cd. quota di diffusione).

Nel dicembre 2007 la Commissione ha presentato una revisione della direttiva (TSF) "Televisione senza frontiere", volta principalmente a modernizzare le norme esistenti tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e commerciali del settore audiovisivo europeo.

La **direttiva 2007/65/CE**, entrata in vigore il 19.12.2007 (G.U. L. 332 del 18.12.07) fissa il termine ultimo del 19.12.2009 per il recepimento da parte degli Stati membri che sono tenuti a presentare ogni due anni alla Commissione una relazione relativa all'applicazione della direttiva. La direttiva mira anche a snellire le normative attuali, segnatamente in materia di pubblicità, e ad operare una distinzione tra i servizi "lineari" (televisione tradizionale, internet, telefonia mobile) e i "non lineari" (televisione e informazioni su richiesta).

Non è compito di questa informativa analizzare nei dettagli la direttiva ma solo dare una indicazione sui principi-guida della stessa. Innanzitutto, la direttiva precisa che i servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici, sottolineando anche che il settore audiovisivo offre importanti possibilità occupazionali per le piccole e medie imprese e stimola la crescita economica e gli investimenti.

La direttiva mira a garantire, come si diceva, la libera circolazione dei servizi televisivi, tutelando nel contempo importanti obiettivi di interesse pubblico, come la diversità culturale, il diritto di rettifica, la tutela dei consumatori e la protezione dei minori. In particolare gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione dei programmi provenienti da altri Stati membri.

Essi possono tuttavia sospendere la ritrasmissione di programmi televisivi che violano le disposizioni della direttiva in materia di protezione dei minori ma solo dopo che è stata adottata una particolare procedura, che prevede anche l'obbligo di notificare alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, la sua intenzione di prendere determinati provvedimenti.

Inoltre gli Stati membri devono fare in modo, ogni volta sia possibile, che le emittenti televisive riservino ad opere europee una quota maggioritaria del loro tempo di trasmissione escluso il tempo riservato alle informazione, alle manifestazioni sportive, ai giochi, alla pubblicità o ai servizi di televideo e alle televendite.

Inoltre le emittenti televisive devono riservare almeno il 10% del loro tempo di trasmissione, ovvero il 10% del bilancio di programmazione, ad opere europee realizzate da produttori indipendenti.

Un capitolo a parte è dedicato alla **pubblicità televisiva** e alla sponsorizzazione. La durata della pubblicità non può essere superiore al 15% del tempo di trasmissione quotidiano e il 20% al massimo nell'arco di un'ora. Inoltre la direttiva mira a salvaguardare il carattere specifico della televisione europea, in cui la pubblicità è preferibilmente inserita tra un programma e l'altro limitando, pertanto, le interruzioni autorizzate delle opere cinematografiche e dei film prodotti per la televisione, nonché le interruzioni di determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare. E' vietata in ogni caso la pubblicità per il tabacco e per i medicinali disponibili solo su prescrizione medica.

Inoltre la direttiva vieta le comunicazioni commerciali audiovisive occulte a causa dei loro effetti negativi sui consumatori.

La **sponsorizzazione** dei programmi televisivi è ammessa a condizione che rispetti determinate regole, in primo luogo essi non devono sollecitare l'acquisto di prodotti o dei servizi dello sponsor e infine la sponsorizzazione è vietata per i telegiornali e le trasmissioni di informazione politica.

A **difesa dei minori**, la direttiva pone il divieto di programmi aventi carattere pornografico o di estrema violenza. Tale divieto si applica in ogni altro programma in grado di nuocere ai minori, tranne nel caso in cui la trasmissione rientri in una opportuna fascia oraria o sia oggetto di misure tecniche di protezione.

Il **diritto di rettifica** è previsto nel caso in cui i diritti legittimi di una persona vengano lesi in seguito ad una affermazione falsa contenuta in un programma televisivo. Tale diritto può essere esercitato nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

Gli elementi innovatori della direttiva 2007/65/CE vertono su alcuni punti che mirano a rafforzare la sicurezza giuridica e a modernizzare le disposizioni iniziali.

Sotto il profilo giuridico, è stato precisato (art. 2) che "ciascun Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione". Inoltre, un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei seguenti casi: a) quando ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media sono prese sul suo territorio; b) quando le decisioni editoriali vengono prese in un altro Stato membro, il fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se l'attività viene svolta ugualmente in due o più Stati membri, il fornitore si intende stabilito nello Stato membro in cui si trova la sede principale; c) se le

decisioni sono prese in paese terzo e la sede principale si trova in uno Stato membro, si intende stabilito nello Stato membro, purché l'attività prevalente si svolge in quest'ultimo.

Si considerano inoltre soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro quegli operatori a) che si avvalgono di un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro; b) se si avvalgono della capacità via satellite di competenza di detto Stato membro.

Per quanto riguarda gli **eventi di particolare rilevanza per la società** (in particolare: manifestazioni sportive) la direttiva modificata stabilisce che ogni Stato membro può stabilire un elenco di eventi che devono essere trasmessi in chiaro, anche se sono acquistati diritti in esclusiva da reti di televisione a pagamento.

Per le **televendite** la direttiva dispone che le finestre di programmazione destinate alle televendite trasmesse da una rete generalista devono durare almeno quindici minuti ed essere chiaramente identificabili. Il numero massimo di finestre è fissato in otto al giorno e la loro durata massima non può superare tre ore al giorno.

Infine, per quel che concerne la **tutela dei minori**, viene segnatamente indicato che gli Stati membri devono controllare che i programmi che possono nuocere allo sviluppo dei minori, trasmessi in chiaro, siano preceduti da un idoneo segnale acustico o identificati da un simbolo visibile.

Scheda a cura del Centro Studi Giuridici Koinè –Settembre 2008